



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

Risubbl. all'Albo Pretorio

il giorno 16/1/2006

Reg. N° 25

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 37

Il Segretario C.  
F. To SCARPELLO

### OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno duemilacinque addì ventotto del mese di novembre alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA Pubblica di 1a convocazione.**

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
MARENGO Gianfranco	Sindaco	X	
TRUCCO Chiara	Vice Sindaco	X	
TESTA Giulio	Assessore	X	
BALBO Piero	Assessore	X	
PANERO Carlo Antonio	Assessore	X	
BORIS Franco	Assessore	X	
SABBATINI Bruno	Assessore	X	
VALLOME Flavio	Consigliere	X	
GIUGGIA Stefano	Consigliere	X	
GALLIANO Francesca	Consigliere	X	
ARNAUDO Cristiana	Consigliere	X	
ISAIA Alberto	Consigliere	X	
ANELLO Alberto	Consigliere		X
FRANCO Elio	Consigliere	X	
PETTITI Giampiero	Consigliere	X	
QUAGLIA Stefano	Consigliere	X	
CASALLONI Giacomo	Consigliere	X	
	<b>T O T A L E</b>	16	01

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale a scavalco Sig.ra **Donatella MAZZOTTA**,

Il Sig. **MARENGO Gianfranco** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'Assessore BALBO Piero illustra il regolamento e comunica che sarà aggiunto oltre al verde anche legna e derivati all'art. 6 lett. C).

Il Consigliere PETTITI Giampiero: "La Commissione ha lavorato bene per tutti i regolamenti oggi all'ordine del giorno, ma mi sento di far notare come l'applicazione impone comunque il buon senso perché è molto importante educare il cittadino".

L'Assessore TRUCCO Chiara: "Dopo anni di sostegno alla raccolta differenziata, nonostante gli sforzi dell'Amministrazione di dotare di cassonetti per la differenziata praticamente accessibili a tutti e avere fatto informazione anche a mezzo stampa, si constata che ancora ci sono conferimenti non corretti che non ci hanno permesso di raggiungere il 35% e quindi non possiamo più lasciare il problema alla discrezione dei singoli, ma si rende necessaria l'applicazione delle sanzioni e dopo l'approvazione di questo regolamento il Corpo di Polizia Municipale emanerà un'ordinanza. Chiarisce che le guardie ecologiche volontarie, almeno in un primo momento di applicazione del regolamento, avranno il compito di incentivare la raccolta differenziata".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

- Il Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997, cd. Decreto Ronchi, è stato emanato in attuazione delle Direttive UE 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi perseguendo lo scopo di diminuire l'impatto dei rifiuti creando un'organica rete gestionale su tutto il territorio nazionale;
- In sostanza il decreto suddetto ha introdotto una radicale riforma nell'intero sistema della gestione rifiuti che ancora oggi a distanza di anni dalla sua entrata in vigore può dirsi attuata solo in parte;
- Con il Decreto Ronchi, il cui testo è stato nel corso degli anni sottoposto a molteplici modifiche, muta completamente l'approccio nei confronti del problema rifiuti nel senso che sostituisce completamente il concetto di smaltimento con quello di gestione dei rifiuti;
- Acquistano, quindi, particolare rilievo tutte le fasi e le operazioni che stanno a monte dello smaltimento con particolare riguardo per l'attività preventiva di riduzione dei rifiuti, per la raccolta differenziata, per le operazioni di riutilizzo, riciclaggio e recupero della materia ed, infine, per il recupero di energia, riducendo, quindi, lo smaltimento ad un ruolo del tutto residuale nell'ambito dell'intero processo di gestione dei rifiuti;
- L'art. 23 del più volte citato decreto riserva ai Comuni la competenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000;
- Gli enti devono disciplinare tale gestione con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, assicurino la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione, fissino le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, quelle del conferimento e della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali no pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, promuovano la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima rispetto alle altre forme di smaltimento;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to MARENGO Gianfranco

IL SEGRETARIO C.LE  
F.to Donatella MAZZOTTA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n° 413 Reg. Pubblicazione

La presente deliberazione è copia conforme all'originale e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 9 DIC. 2005 al 24 DIC. 2005 e viene contestualmente comunicata ai capigruppo.

Verzuolo, li 9 DIC. 2005



IL SEGRETARIO COM.LE

OPPOSIZIONI: nn

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 D.LGS 267/2000.

Divenuta definitivamente esecutiva in data 20 DIC. 2005 ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000.

Verzuolo, li 16 GEN. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCARPELLO

# COMUNE DI VERZUOLO

Allegato *alla* Deliberazione  
del *C.C.* N. *34* del *28/11/2005*  
IL SEGRETARIO



## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO "A" ALLA D.C.C. n.  
DEL

## Indice

### *TITOLO I*

*Art. 1 Oggetto del Regolamento*

*Art. 2 Definizioni*

*Art. 3 Classificazione dei rifiuti*

*Art. 4 Campo di applicazione ed esclusioni*

*Art. 5 Competenze del Comune*

*Art. 6 Divieti e criteri di comportamento*

### *TITOLO II*

*Art. 7 Flussi di rifiuto captabili*

*Art. 8 Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e di conferimento*

*Art. 9 Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti*

*Art.10 Conferimento e raccolta di rifiuti animali*

*Art. 11 Ordinanze contingibili e urgenti*

*Art. 12 Estensione e frequenze del servizio di raccolta*

*Art. 13 Trattamento domestico della frazione organica*

*Art. 14 Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento*

*Art. 15 Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero*

*Art. 16 Obbligo di riciclaggio e commercializzazione dei residui recuperabili*

*Art. 17 Gestione dei rifiuti presso le utenze non domestiche*

*Art.18 Rifiuti provenienti da attività mercatale*

*Rt.19 Luna park, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche*

### *TITOLO III*

*Art. 20 Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio*

### *TITOLO IV*

*Art. 21 I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani*

*Art. 22 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani*

### *TITOLO V*

*Art. 23 Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli*

*Art. 24 Rifiuti sanitari, veicoli a motore*

### *TITOLO VI*

*Art. 25 Gestione dello spezzamento*

### *TITOLO VII*

*Art. 26 Abrogazioni*

*Art. 27 Rinvio*

*Art. 28 Pubblicità del regolamento*

*Art. 29 Entrata in vigore*

## Premessa

*Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997.*

*La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.*

*Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Verzuolo nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997.*

*Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.*

*Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani*

## TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 21 D.lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, delle raccolte differenziate nel territorio comunale e dei servizi di nettezza urbana.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Per Comune si intende l'Amministrazione Comunale di VERZUOLO nell'espletamento di tutte le proprie competenze inerenti il presente regolamento
2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. – così come modificato dalla Decisione del 16/01/02 (2001/118/CE) – e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Per utenza si intende il produttore o il detentore di rifiuti.
4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
5. Per raccolta si intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
7. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i..
8. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i..
9. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
10. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997;
11. Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
  - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
  - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
  - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

